



COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO PER IL PORTO,
L'USO E LA CONSERVAZIONE
DELLE ARMI DI ORDINANZA
ASSEGNATE AL PERSONALE
DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
CON QUALIFICA DI AGENTE DI
PUBBLICA SICUREZZA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2010

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento determina i servizi di Polizia Locale che vanno svolti armati, nonché le modalità di porto, custodia, assegnazione, ritiro delle armi in dotazione ed il loro numero.

Art. 2
PRINCIPI GENERALI

1. L'armamento in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 3.

Art. 3
SERVIZI DA ESPLETARSI ARMATI

1. Gli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano, in via continuativa, servizio armato.

Art. 4
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il numero delle armi in dotazione è pari al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza aumentato del 5% o, comunque, di almeno un'arma come dotazione di riserva.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero delle armi e la quantità del relativo munizionamento in dotazione alla Polizia Locale, adeguandolo al numero degli addetti e nel rispetto delle misure indicate al comma 1.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 5
TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

1. L'armamento della Polizia Locale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Le armi in dotazione alla Polizia Locale sono le seguenti:
 - a) pistola semiautomatica, idonea all'ordinario servizio d'istituto, scelta fra le armi inserite nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui alla legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni, con relativo munizionamento;
 - b) due sciabole per servizi di guardia d'onore in occasione di feste o riunioni pubbliche.

Art. 6
MODALITA' DI PORTO D'ARMI

1. Gli addetti che esplicano servizio, muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata da eventuale caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui, l'addetto venga comandato a prestare servizio in abiti borghesi, deve portare l'arma in modo non visibile.
Analogamente dovrà fare il personale fuori servizio, a cui sia stata assegnata in via continuativa un'arma, durante il porto della stessa.
3. Non è consentito portare, durante il servizio, armi diverse da quelle in dotazione.
4. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale può portare l'arma in modo non visibile anche quando veste in uniforme.
5. Gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza.

Art. 7

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Per le armi assegnate in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
2. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio Polizia Locale, per un periodo massimo pari alla durata del mandato del Sindaco stesso.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati al Prefetto e sono soggetti a revisione annuale da parte del Sindaco.
4. Dell'assegnazione dell'arma in via continuativa ne viene fatta menzione sul tesserino di riconoscimento che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 8

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale sono svolti di massima senza armi.
2. Su richiesta del Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, gli Agenti muniti della qualifica di Pubblica Sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma ai fini della sicurezza personale, nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9

SERVIZI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER RACCORDO O IN SUPPORTO

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art. 3.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni ed i criteri di cui presente regolamento.
3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 10

CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONI

1. Non essendo necessaria l'istituzione dell'armeria per il ricorrere delle previsioni di cui all'art. 12 comma 4 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, le armi e le munizioni in deposito al Servizio Polizia Locale devono essere custodite negli appositi armadi di cui al successivo articolo ed assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 11, 12, 13.
2. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal Responsabile del Servizio o da suo delegato, che si avvale della collaborazione di personale di propria fiducia anche per l'incarico di sub-consegnatario delle armi.
3. Il personale a cui l'arma è stata assegnata in via continuativa e la cui assegnazione è stata registrata sul tesserino di riconoscimento può conservare l'arma, priva delle munizioni, all'interno dell'apposito armadio metallico di cui al successivo art. 12 comma 1 in cassette metalliche singole separate da quelle in deposito al Servizio Polizia Locale.

Art. 11

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata in via provvisoria per l'espletamento di determinati servizi, è prelevata presso i locali di custodia, previa annotazione sul registro di cui al successivo art. 12.
2. L'arma assegnata in via provvisoria deve essere immediatamente versata all'armeria, all'atto della fine del servizio per il quale era stata assegnata.
3. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del tesserino di riconoscimento nel registro di cui all'art. 12.
4. La stessa deve essere immediatamente versata all'armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
5. L'arma comunque assegnata, deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, o dal Prefetto.
6. Le armi devono essere assegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono essere effettuate in luogo a ciò appositamente predisposto. Nel luogo per il carico e scarico devono essere affisse in modo ben visibile, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 12

FUNZIONAMENTO DEI LOCALI DI DETENZIONE DELLE ARMI

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte ed eventuale combinazione numerica.
2. Le munizioni sono conservate in una cassaforte distinta da quelle delle armi ma di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di apertura delle casseforti in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario o dal sub consegnatario dell'armeria.
4. Fuori dall'orario di servizio, le chiavi di cui al comma 3 sono custodite nella cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono conservate dal consegnatario o dal sub consegnatario ultimo a lasciare il servizio.
5. Copia di riserva di dette chiavi è consegnata in busta sigillata controfirmata dal consegnatario, nella cassaforte della sede municipale.
6. E' istituito l'apposito registro carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, ove devono essere registrate sia le assegnazioni in via continuativa sia i movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e munizioni assegnate in via provvisoria.
7. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, al consegnatario e sub consegnatario oltre che, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario, sub consegnatario o Responsabile del Servizio Polizia Locale, se presenti, al restante personale addetto ai servizi connessi.

Art. 13

CONTROLLI E SORVEGLIANZA

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario o sub consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni in deposito alle risultanze del registro di carico e scarico; l'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
2. La sorveglianza esterna del locale in cui sono custodite le armi è effettuata attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni di sicurezza del locale e la regolare chiusura delle casseforti. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
3. Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Responsabile del Servizio Polizia Locale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
4. Il personale a cui è stata assegnata in via continuativa l'arma e che si avvale della facoltà di cui all'art. 10 comma 3 deve annotare, su apposita tabella, ogni suo accesso all'armadio ove custodite le armi e risponde personalmente della mancata osservanza della regolarità delle operazioni disposte dal presente regolamento o con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

Art. 14

DOVERI DEL CONSEGATARIO SUB CONSEGATARIO DELLE ARMI

1. Il consegnatario e/o il subconsegnatario delle armi assicurano con la massima diligenza:
 - a) la custodia e la conservazione delle armi e relative munizioni non assegnate in via continuativa in deposito negli armadi corazzati di cui ai precedenti articoli, dei registri e della documentazione, delle chiavi di cui sono in possesso;

- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni di armeria.
2. I soggetti di cui al comma precedente collaborano con il Responsabile del Servizio Polizia Locale per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza nonché per l'esecuzione delle ispezioni e segnalano immediatamente a questo ogni anomalia, disfunzione o irregolarità eventualmente riscontrata.

Art. 15
ADDESTRAMENTO

1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno, almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comune stipula apposita convenzione con la sezioni del tiro a segno nazionale o con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o dei comuni limitrofi.
3. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981 n. 286 contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale;
4. I Provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 16
PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

1. Qualora il poligono si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, questi sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fino al campo di tiro e viceversa purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare l'esercitazione di tiro.

Art. 17
RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio a disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.